

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO Repertorio n.
del

-----oOo-----

Disciplinare d'uso allegato alla determinazione dirigenziale n. 520/EATF del 27/12/2021 avente per oggetto "Affidamento in regime di concessione d'uso e valorizzazione del fabbricato Casa al Giogo facente parte del complesso forestale Giogo-Casaglia, nel Comune di Firenzuola".

In esecuzione della Determinazione 520/EATF del 27/12/2021, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, codice fiscale 06207690485, di seguito denominata "Ente concedente", nella persona di Vincenzo Massaro, nato a Bari il 04/03/1959, residente per la carica presso la Sede dell'Ente in Borgo San Lorenzo (FI) - Via Palmiro Togliatti n. 45, non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio Economia Ambiente Territorio Forestazione dell'Unione,

CONCEDE A

....., nato a il in qualità di
della con sede legale in
via C.F./P. IVA
d'ora in avanti indicato come "Concessionario".

La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

:Art. 1. – Oggetto della concessione.

Oggetto della concessione è il fabbricato denominato Casa al Giogo, completo di resede e dei relativi annessi, nonché il sentiero tematico "Natura per tutti", contraddistinti catastalmente al Foglio 242 part. 81 sub. 502 e 503 e part. 82 sub. 501 del NCEU di Firenzuola, all'interno del complesso forestale Giogo-Casaglia, nel Comune di Firenzuola, come meglio evidenziati nella cartografia allegata (all. 1A). L'immobile **Casa al Giogo** rappresenta una ex casa colonica composta da 2 corpi posti su più piani a quote diverse (ex abitazione, ex stalle e rimessaggio), totalmente ristrutturati fra il 2001 e il 2003. Con tale intervento di recupero sono state realizzate 2 unità

immobiliari aventi accesso indipendente ma comunicanti dall'interno: una destinata ad alloggio del conduttore e l'altra come rifugio montano.

Sinteticamente possiamo distinguere una superficie lorda di 614,50 mq., così suddivisa:

a) PIANO SEMINTERRATO (mq 121,70)

- n. 1 stanza uso lavanderia,
- n. 2 bagni,
- n. 1 stanza uso laboratorio,
- n. 1 magazzino,
- locale caldaia.

b) PIANO TERRA (mq 243,00)

- n. 1 stanza uso didattico,
- n. 1 stanza uso cucina,
- n. 2 camere,
- n. 1 bagno.

c) PIANO PRIMO (mq 174,36, oltre mq 45 ,00 praticabili ma non abitabili)

- n. 3 camere da letto,
- n. 1 bagno.

d) SOTTOTETTO (mq 75,50)

- n. 2 locali praticabili

L'immobile è fornito di rete elettrica, rete idrica con approvvigionamento da sorgente ubicata su proprietà del patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana e gpl per uso domestico e riscaldamento. La rete telefonica è disponibile in prossimità dell'immobile ma non ad esso allacciata.

Gli annessi al fabbricato principale consistono in n. 4 silos, recuperati ed impermeabilizzati con la ristrutturazione della casa e sono destinati al ricovero di attrezzi e arredi, all'interno di uno è posto un forno a legna.

È oggetto del presente avviso anche una superficie di 1180 mq a resede degli immobili.

Il sentiero “Natura per tutti” consiste in un sentiero che parte da Casa al Giogo e si sviluppa per circa 600 m fino a raggiungere un capanno per l’osservazione della fauna selvatica in prossimità di un ampio pascolo. Si tratta di un percorso particolarmente agevole studiato per consentire anche a portatori di handicap di percorrerlo e raggiungere il punto di osservazione anche con l’ausilio di strumenti di supporto.

I beni sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Art. 2 – Finalità della concessione.

I beni sono concessi in uso al concessionario per le finalità previste dall’art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alle lettere “b”, “f” e “l” (rispettivamente *“tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico”, “promozione dell’uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate” e “realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell’economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse”*) secondo quanto espressamente dichiarato dal concessionario in sede di procedura selettiva e riportato nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione dallo stesso sottoscritto.

.Art. 3. – Durata della concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 12 (dodici) a decorrere dalla data della sottoscrizione. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all’Unione Montana dei Comuni del Mugello, secondo quanto previsto dall’art. 42 commi 4 e 5 del Regolamento 61/R/2005, apposita richiesta scritta mediante nota A.R. o PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L’Unione si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso sottoscrivere un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell’immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in

manca di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente. -----

.Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dichiara di ritenerli idonei alla realizzazione del progetto di valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva per le finalità per i quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione.-----

Il Concessionario nell'usufruire dell'immobile consegnato si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di lavoro, sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, **esonero espressamente**, ora per allora, L'Unione Montana dei Comuni del Mugello, la Regione Toscana ed Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.-----

Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna . E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni. In caso di inadempienza L'Unione Montana dei Comuni del Mugello si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.-----

L'Unione Montana dei Comuni del Mugello si riserva l'uso gratuito dell'immobile per lo svolgimento di incontri e/o manifestazioni di interesse pubblico previo preavviso ed accordo sulla data e le modalità con il concessionario e riconoscendo allo stesso solo le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle iniziative.

Il concessionario riconosce alla Regione Toscana, e/o all'Ente Terre Regionali Toscane e/o all'Unione Montana dei Comuni del Mugello, il diritto di accedere all'immobile concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.-----

Il Concessionario potrà sviluppare forme di coinvolgimento e collaborazione con altri soggetti per lo svolgimento di altre attività quali, ad esempio, ristorazione, ricezione agrituristica, maneggio, didattico-ricreativa, ecc., comunque nel rispetto delle finalità di cui all'art. 27 della L.R. 39/2000 e secondo le modalità previste dalla L.R. 77/2004 e dal relativo regolamento attuativo.-----

.Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato per tutta la durata della concessione.

Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene e che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del Concessionario, eseguite direttamente a cura e spese dal Concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente che verifica la congruità economica, potranno, su richiesta scritta dello stesso Concessionario e dietro presentazione di regolari fatture, essere scomutate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% del canone da corrispondere annualmente e per il periodo di tempo necessario al

recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato un ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito e comunque nei limiti di cui all'art. 12 comma 1-bis della L.R. 77/2004. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico o altra forma di agevolazione possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del "Concessionario" (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all'interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005).

Il Concessionario è altresì obbligato:

1) ad eseguire, in quanto attività minime tecnico-gestionali:

a) l'apertura obbligatoria della struttura per l'accoglienza, intesa come pernottamento e prima colazione, anche in autogestione a gruppi, dal 15 maggio al 15 ottobre, nel periodo natalizio (23 dicembre- 6 gennaio) e nella settimana di Pasqua;

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di viabilità per accedere al fabbricato dalla

strada regionale n. 302 mediante ricarica con inerti e regimazione delle acque meteoriche;

c) la manutenzione delle aree a verde circostanti il fabbricato mediante sfalcio e regimazione delle acque meteoriche;

d) l'approvvigionamento idrico necessario allo svolgimento delle attività obbligatorie e di quelle proposte nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione qualora si verificassero carenze dovute al consumo eccessivo o in periodi di "magra" con riduzione della portata della sorgente;

e) il mantenimento e la manutenzione del sentiero "Natura per tutti";

2) ad attuare quanto proposto nel Progetto di valorizzazione, ovvero:

-

-

-

3) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato all'area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

4) a presentare all'ente concedente entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione scritta riportante la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente ed eventualmente una relazione preventiva delle attività da svolgere nell'anno in corso. La ripetuta presentazione in ritardo della relazione rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione potranno essere causa di revoca dell'atto di concessione.-----

5) a pagare il canone annuo di concessione che sarà soggetto all'adeguamento ISTAT nella misura del 100%. Il pagamento potrà avvenire in due soluzioni (il 50% entro il 31 gennaio e il restante 50% entro il 31 luglio di ogni anno). -----

6) a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale

Art. 6. – Forniture.

L'immobile principale denominato Casa al Giogo è fornito di rete elettrica, rete idrica con approvvigionamento da sorgente ubicata su proprietà del patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana e gpl per uso domestico e termico. La rete telefonica è disponibile in prossimità dell'immobile ma non ad esso allacciata.

All'interno di uno degli annessi è presente un forno per la cottura del cibo.

È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a suo nome dei contratti per le forniture così come ogni nuova richiesta di utenza.----

Il concessionario si impegna a rendere potabile l'acqua utilizzata all'interno della struttura per tutta la durata del periodo di concessione provvedendo all'istallazione a sua cura e spese di un impianto di potabilizzazione ed alla sua manutenzione, fermo restando quanto previsto al precedente art. 5 punto 1d). Resta inteso che il Concessionario esonera espressamente, ora per allora, l'ente concedente da ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere potessero verificarsi agli avventori della struttura per l'utilizzazione della suddetta acqua, ivi incluso lo stesso concessionario, rinunciando fin d'ora a qualsiasi tipo di richiesta risarcitoria;-----

.Art. 7. – Permessi e nullaosta.

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso della struttura all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per la realizzazione del progetto presentato e per l'espletamento dell'attività proposta, previa comunicazione all'Unione Montana dei Comuni del Mugello per l'assenso.-----

Art. 8. Canone di Concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in €..... annui. Il canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati riferito all'anno precedente. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente potrà essere versato ogni anno in 2 soluzioni anticipate: il 50% entro il 31 gennaio e il

restante 50% entro il 31 luglio, mediante bonifico bancario su c.c.b. acceso presso Banca Intesa San Paolo IBAN IT41F0306937751100000300010 o tramite la piattaforma PagoPa accedendovi tramite il link <https://www.pagopa.gov.it/> indicando come causale “*Canone di concessione Casa al Giogo – anno*” Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l’anno successivo..-----

Sul concessionario gravano, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte, tributi e canoni concessori, attuali e futuri, gravanti sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.-----

Art. 9. Cauzioni.

Il concessionario deve costituire e fornirne apposita copia all’Unione Montana dei Comuni del Mugello concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di concessione, un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone.

Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa garantita e irrevocabile presso istituti di credito autorizzati di durata pari alla durata della concessione più sei mesi. La fidejussione può anche essere annuale e rinnovata tacitamente di anno in anno dall’istituto di credito; qualora l’istituto di credito dovesse non rinnovarla il concessionario dovrà farsi cura di produrre una nuova fidejussione. Sarà comunque cura del concessionario garantire la continuità della fideiussione bancaria o assicurativa per tutta la durata della concessione più sei mesi, pena la revoca della concessione. Il deposito/polizza di cui sopra verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell’atto di concessione, in seguito a verifica sullo stato dei beni.-----

Art. 10. Assicurazioni

Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha costituito e dovrà mantenere operanti le coperture assicurative di seguito specificate, copia delle polizze è stata presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporta gli estremi:

- polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dalla conduzione degli immobili dei beni oggetto della concessione per un massimale minimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00). Se la polizza non avrà durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza della polizza, dovrà essere presentata copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa pena la revoca della concessione. A tal fine il Concessionario ha depositato copia della Polizza XXXXXXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX e relativa quietanza valida fino al XX/XX/XXXX;
- polizza assicurativa stipulata in nome e per conto dell'Ente gestore con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente, a garanzia dei fabbricati contro i rischi derivanti da incendio, scoppio e fulmine, eventi atmosferici e atti vandalici per un VRN dei beni stabilito in € 1.000.000,00 (unmilione/00). Se la Polizza non avrà durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa pena la revoca della concessione. A tal fine il Concessionario ha depositato copia della Polizza XXXXXXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX e relativa quietanza valida fino al XX/XX/XXXX.

.Art. -11. Divieti.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, dei beni concessi in uso salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente (*art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005*) pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.-----

.Art. 12. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando, a seguito di verifica:-----

- i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per

il quale è stato concesso;

- il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva ai fini dell'aggiudicazione;-
- qualora, non siano stati effettuati le opere e gli interventi previsti nel progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva ai fini dell'aggiudicazione; -----
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi;-----
- il concessionario abbia consentito servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione;
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione.-----

La concessione potrà altresì essere revocata quando:

- il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto nonostante apposito sollecito;
- qualora il concessionario non presenti o presenti in ritardo per due anni consecutivi, rispetto ai tempi indicati nel presente atto, la relazione "consuntiva" dell'attività dell'anno precedente e la relazione "preventiva" delle attività dell'annualità in corso. -----
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni e coperture assicurative; ----
- qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione all'Ente Concedente.

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata AR o PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è

assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R del 2005

L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con preavviso di mesi 6 (sei) senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

.Art. 13. Rinuncia

.Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente alla concessione con obbligo di comunicazione scritta A. R. o PEC da inviarsi all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni, fermo restando che il Concessionario deve provvedere a saldare tutte le pendenze legate alla concessione dei beni, pena la rivalsa dell'Ente concedente sulla cauzione di cui all'art. 8.

.Art. 14. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale

Art. 15 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze

Art. 16 – Spese.

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del Concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte I DPR 131/1986).

Art. 17 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .-----

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni

di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.----

Art. 18 – Disposizioni finali.

E' parte integrante della presente scrittura lo stato di consistenza dei beni e le planimetrie catastali sottoscritte dalle parti.-----

Art. 19 - Riservatezza

I dati personali forniti dai concessionari, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti dell'Ente Concedente, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. E' escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.-----

Luogo

Data

Il Concedente

Il Concessionario